

REGOLAMENTO (UE) 2015/2386 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2015****che dispone la registrazione delle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza.

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, originari della RPC e attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti ai fini della classificazione del prodotto.

2. RICHIESTA

- (3) La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 19 novembre 2015. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (5) Il denunciante sostiene che la registrazione sia giustificata, dato che il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e gli importatori erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

che le importazioni cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di dette importazioni, anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato.

- (6) La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento⁽¹⁾. La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 20-30 % per le importazioni cinesi. Data l'entità del dumping denunciato, è ragionevole supporre che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza della situazione.
- (7) Il denunciante ha fornito nella denuncia prove del valore normale basato sulle informazioni relative ai prezzi di produttori in Qatar e negli Emirati arabi uniti. Le prove del dumping sono basate su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo all'esportazione cinese è stato determinato in base a offerte di prezzo relative a vendite all'esportazione cinesi nell'Unione.
- (8) Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di inchieste recenti condotte da altre autorità (ad esempio Canada, Egitto e Malesia), che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e che, prima facie, non avrebbero potuto né dovuto essere ignorate dagli importatori.
- (9) Dall'apertura del procedimento nell'aprile 2015 la Commissione ha individuato un ulteriore aumento di circa il 38 %, se si confrontano i volumi delle importazioni nel periodo che va dall'aprile 2014 al marzo 2015 (vale a dire il periodo dell'inchiesta) con il periodo aprile — settembre 2015 (vale a dire il periodo successivo all'apertura del procedimento). Ciò dimostra che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni cinesi del prodotto in esame soprattutto in seguito all'apertura della presente inchiesta.
- (10) Il denunciante ha altresì incluso, nella denuncia e nella richiesta di registrazione, elementi di prova prima facie della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni. Dalle statistiche Eurostat disponibili al pubblico emerge che i valori unitari delle importazioni provenienti dalla RPC sono diminuiti, passando da 431 EUR per tonnellata nel periodo dell'inchiesta a 401 EUR per tonnellata nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Si tratta di un'ulteriore indicazione del fatto che gli importatori di materiali cinesi erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del dumping.
- (11) Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato. Nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un aumento costante di tali importazioni. Dati i tempi, l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e le pratiche tariffarie degli esportatori cinesi potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

4. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (13) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12 (punto 3 dell'avviso di apertura).

- (15) Il denunciante stima nella denuncia un margine di dumping medio del 20-30 % e un margine di svendita medio del 15-30 % per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello della svendita stimato in base alla denuncia, vale a dire il 15-30 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (16) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono tenute, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10, 7228 30 89 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).